

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 13/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 dicembre 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 3 ha accolto il ricorso del sig. Gi. Gi. avverso l'avviso di accertamento con il quale il competente Ufficio ha accertato sinteticamente il maggior reddito complessivo da imputare per il periodo di imposta 2001, prendendo come base della ricostruzione del reddito un finanziamento infruttifero per Euro 1.085.731,99, effettuato nel 2003 dal ricorrente a favore della società "Chiesanuova srl", di cui lo stesso contribuente era socio.

I giudici di prime cure hanno motivato la propria decisione constatando che la stipulazione del contratto di apertura di credito per Euro 1.200.000,00 con la Banca Fideuram ha dato al contribuente la possibilità di effettuare il finanziamento in questione. Affermavano altresì, che la semplice comunicazione della banca era di per sé un mezzo sufficiente per dimostrare l'esistenza di un debito e per giustificare in modo appieno l'operato del contribuente. L'Ufficio con atto di appello del 2 febbraio 2011 chiedeva, in via preliminare, disporre la riunione del presente appello con quelli proposti avverso le sentenze n. 394/03/09 e 395/03/09 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Chiedeva inoltre riformare la sentenza, dichiarando la legittimità dell'avviso impugnato. In particolare rilevava la carenza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente, in quanto non è mai stato presentato né il contratto stipulato con la banca in ordine del credito percepito, né i riscontri bancari. Con proprie controdeduzioni e appello incidentale del 7 aprile 2011 si è costituito in giudizio sig. Giuseppe Giuntoli, sostenendo che la decisione impugnata non merita alcuna censura in ordine alle motivazioni introdotte. Riguardo alla carenza di documentazione probatoria ha precisato come il finanziamento erogato sia stato concesso sulla base del rapporto fiduciario tra il contribuente e l'istituto di credito, senza garanzie. Eccepiva inoltre che il prestito fu erogato nella forma di apertura di credito in conto corrente, senza stipula di alcun contratto scritto. In via incidentale chiedeva la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza del 11 novembre 2011 il Collegio ha disposto la riunione del presente appello con quelli proposti avverso le sentenze n. 394/03/09 e 395/03/09 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Quindi, effettuata la relazione, entrambe le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano vanno riformate.

In primis va osservato che la materia del contendere è allo stato circoscritta al rilievo relativo alla "fonte" del finanziamento infruttifero effettuato dall'odierno appellato nell'anno 2003 in favore della soc. Chiesanuova srl, avendo l'Ufficio riconosciuto che il presunto incremento patrimoniale di € 360.000,00 era in realtà una mera cancellazione di ipoteca ed ha provveduto conseguentemente a rideterminare il reddito imponibile da € 398.282,27 in € 264.574,67 per gli anni in contestazione. Ciò chiarito e passando ora all'esame del merito del contendere si rileva il mancato assolvimento di adeguato onere probatorio in capo all'odierno appellato. Infatti, l'Ufficio accertatore ha correttamente indicato i fatti che costituiscono il fondamento e la legittimità della sua pretesa; di contro il contribuente non ha assolto in modo adeguato l'onere di provare la fondatezza delle

eccezioni sollevate. E ciò né nel contraddittorio conseguente alla richiesta di accertamento con adesione, né nella presente sede giurisdizionale.

In particolare ritiene il Collegio che non può essere ritenuta sufficiente una semplice lettera di comunicazione della banca - finanziatrice tanto più che non vengono precisate le condizioni contrattuali. Inoltre non viene menzionato il responsabile munito dei poteri per effettuare l'operazione per conto della banca. Non sono state altresì messe in evidenza le garanzie collaterali tali per cui la banca ha fatto al contribuente tale apertura di credito. E ciò impedisce di accertare il nesso di causalità tra il finanziamento erogato alla società Chiesanuova Srl e la somma ottenuta a credito dalla Banca Fideuram considerato anche l'importo rilevante erogato ad una persona fisica. Ne discende quindi come non si ritengano esaustive le condizioni e le modalità indicate in modo succinto da parte appellata per ritenere pertinente l'affidamento ricevuto. E ciò anche in mancanza del corredo delle relative movimentazioni bancarie, in riferimento agli anni in contestazione. In buona sostanza rileva il Collegio che la situazione così come emerge dalle obiettive risultanze processuali non consente di confermare la decisione di primo grado che va quindi riformata.

La circostanza che l'Ufficio abbia limitato le sue richieste alla parte del contendere residuale giustifica la compensazione delle spese anche nel presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio giudicante in accoglimento parziale degli appelli proposti determina il reddito imponibile, in €264.574,67 per gli anni in contestazione. Spese compensate.